

Ecco come è regolato l'accesso delle Forze di Polizia (non Locali) nei Circoli privati dopo l'abrogazione apportate dal DL 5/2012

Premesso che dopo l'entrata in vigore del D.L. 5/2012 il regime autorizzatorio per i circoli privati in cui è permessa la somministrazione di alimenti e bevande, salvo alcune norme specifiche regionali, è il seguente:

L'attività di somministrazione, ancorché autorizzata, deve essere diretta esclusivamente ai soci dello stesso circolo o di altro circoli facente parte della stessa organizzazione (art. 148 Tuir) ed il circolo può essere riconosciuto da un ente nazionale accreditato dal Ministero dell'interno (art. 2 del Dpr 235/2001) o autonomo (art. 3 del Dpr 235/2001).

Per i circoli affiliati tale condizione deve essere mantenuta anche durante la gestione in quanto la perdita della stessa determina la revoca dell'autorizzazione alla somministrazione riservata ai soci ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 6 della l. 287/91 e dell'art. 2 del Dpr 235/2001.

Per quanto attiene alla somministrazione rivolta ad un pubblico indiscriminato o quella effettuata da un circolo non affiliato ad un ente riconosciuto (art. 3 d.P.R. 235/2001) la stessa rientra nelle attività contingentate dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 o dalle L.R. già in vigore in alcune Regioni quali la Lombardia, Emilia Romagna ecc..

Sono equiparati, ai fini delle sanzioni, tanto il gestire l'attività abusiva di somministrazione ai soci quanto il consentire la somministrazione stessa anche ai non soci..

La somministrazione di bevande analcoliche, congiunta o no alla somministrazione di alimenti negli spacci interni di circoli affiliati ad Enti nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno, è subordinata ad apposita autorizzazione del comune, nella forma della segnalazione certificata di inizio attività, in base alle disposizioni di legge che regolano la materia ed alla normativa contenuta nel regolamento di cui al d.P.R. 235/2001.

Le stesse disposizioni si applicano altresì, in quanto compatibili, agli spacci annessi ai circoli cooperativi.

Per quanto attiene alla **somministrazione e vendita di bevande alcoliche** già ricomprese nella SCIA o nella autorizzazione prevista dagli artt. 2 e 3 del d.P.R. 235/2001 l'autorizzazione dell'art. 86 Tulps secondo comma (oggi abrogato) prescriveva che: *“la licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra, o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci”*.

L'art. 159 del regolamento di esecuzione del Tulps (oggi abrogato) prevedeva poi che *“gli enti collettivi ed i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, ai termini dell'articolo 86 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza”*.

Da ciò deriva, ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 235/2001, che il circolo oggi è autorizzato alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande ai soci e **che prima era consentita la sola vendita di alcolici a chiunque acceda al circolo oggi questa possibilità, giustamente, è stata esclusa dal D.L. 5/2012.**

Tale possibilità era evidentemente solo possibile in via teorica in quanto i requisiti di sorvegliabilità impediscono al Circolo di pubblicizzare questo tipo di attività perciò difficilmente un non socio si sarebbe potuto recare presso il circolo per l'acquisto di bevande alcoliche.

Si conferma, pertanto, come l'autorizzazione ex art. 86 Tulps, nel caso dei circoli, sia compresa o nella SCIA di cui all'art. 2 del d.P.R. 235/2001 o nella autorizzazione di cui all'art. 3 dello stesso d.P.R. in forza delle previsioni di cui all'art 152 del regolamento di esecuzione del Tulps:

152. Fermo il disposto degli artt. 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge (186) deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.

Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia (187).

E' infatti evidente che nei circoli privati, cosi' come prevede il primo comma dell'art. 86 Tulpis, si "vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche" con l'unico limite che i soggetti a cui si rivolgono queste attività sono i soci del circolo stesso.

Quindi per il combinato disposto degli artt. 152 del R.d'esecuzione Tulpis e art 86 primo comma del Tulpis l'attuale autorizzazione connessa agli artt. 2 e 3 del Dpr 235/2001 contiene in sé anche quella dell'art. 86 primo comma in vigore anche dopo l'entrata in vigore delle abrogazioni apportate dal D.L. 5/2012.

La conferma di tale inclusione nell'alveo dell'art. 86 del Tulpis la si riscontra dalla confermata assoggettabilità dei locali destinati alla somministrazione ai criteri di sorvegliabilità, infatti gli stessi devono essere ubicati in locali non aperti al pubblico e senza accesso diretto dalla pubblica via, in conformità con il d.m. 17.12.1992, n. 564, come modificato dal d.m. 5.8.1994, n. 534.

La somministrazione è riservata ai soli soci del circolo o di circoli appartenenti alla stessa organizzazione ai sensi dell'art. 148 comma 3 del Tuir (Dpr 917/86 e succ. mod) cosi' come richiamato dall' art. 2 del Dpr 235/2001.

Ai fini della vigente normativa, relativa alla somministrazione, è da considerarsi "circolo" una libera associazione costituita tra cittadini con finalità ricreative, culturali, sportive; il medesimo deve inoltre svolgere la propria attività senza fini di lucro a beneficio del proprio corpo sociale in spazi non aperti al pubblico nonché essere affiliato a enti a carattere nazionale riconosciuti dal Ministero dell'interno o essere un circolo isolato.

È altresì considerato circolo quello promosso da enti e/o associazioni diverse purché abbiano lo stesso fine di quelli sopraccitati.

La SCIA o la domanda di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, anche superalcoliche, all'interno di un circolo privato, riservata ai soli soci, (ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. 4.4.2001, n. 235, dall'art. 3, comma 6, della l. 287/91, dagli artt. 19 e 20 della l. 241/90) deve essere presentata al SUAP, deve essere sottoscritta dal presidente del circolo, con firma autenticata con le modalità previste dagli artt. 2 e 3 del d.P.R. 235/2001, contenere l'esatta denominazione, sede e codice fiscale del circolo, i dati anagrafici del presidente, nonché avere allegata copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto.

Qualora l'attività di somministrazione non sia esercitata direttamente dal presidente, dovranno essere nominati uno o più rappresentanti che, previa accettazione, agiranno in nome e per conto del presidente stesso.

Il locale dove avviene la somministrazione deve essere conforme alle disposizioni urbanistiche (art. 32 legge 383/2000), in possesso della documentazione relativa alla destinazione d'uso e del certificato di agibilità nonché rispettare i criteri di sorvegliabilità.

I locali di circoli privati in cui si somministrano alimenti o bevande, autorizzati dopo il 31/10/1994, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

Tutti i Circoli privati all'esterno della struttura, non possono avere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano in qualsiasi forma le attività di somministrazione esercitate all'interno.

La SCIA o la domanda di autorizzazione (rispettivamente ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 235/2001) di uno spaccio interno di circolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, consente la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci del circolo medesimo.

Gli artt. 2 e 3 del d.P.R. 235/2001 consentono che la somministrazione possa essere effettuata anche ai soci di altri circoli che partecipano alla manifestazione, a patto che siano affiliati alla stessa organizzazione locale e nazionale così come previsto dall'art. 111 comma 3 del TUIR oggi art. 148 comma 3 del TUIR così come modificato dal D.Lgs 12/12/2003 nr 344.

Nei locali destinati allo spaccio devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) il listino prezzi e i documenti autorizzativi devono essere esposti in luogo visibile;
- b) coloro che somministrano e manipolano gli alimenti e le bevande devono: – essere provvisti di tessera sanitaria o di attestati di formazione (si vedano le singole disposizioni regionali);
- c) essere in possesso di autorizzazione sanitaria dei locali.

Nei locali destinati allo spaccio è vietato:

- a) somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni, agli infermi di mente ed a persone manifestamente ubriache, ancorché soci;
- b) adibire un minore degli anni 18 alla somministrazione di bevande alcoliche senza la presenza del presidente o di un suo rappresentante maggiorenne;
- c) il gioco d'azzardo.

I circoli non sono soggetti alla disciplina degli orari in cui intendono svolgere l'attività sociale.

Il titolare dell'autorizzazione

L'attività di somministrazione deve essere gestita dal responsabile del circolo (leggasi presidente) o dai rappresentanti/soci, quali risultano dall'atto autorizzativo; se svolta da persona diversa è equiparata alla somministrazione senza titolo autorizzativo e pertanto sanzionata ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 287/91 nonché con la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 235/2001.

La richiesta di nomina di un rappresentante ai sensi degli artt. 8 e 93 Tulpas da parte del presidente del circolo non è una prescrizione obbligatoria; il Ministero dell'interno con propria circolare n. 10.9401/12000.A del 19.2.1972 ha infatti precisato che “qualora il titolare della licenza sia normalmente presente nei locali, ben possa servirsi, per la pratica conduzione dello spaccio, di un incaricato di sua fiducia rimanendo egli ovviamente unico responsabile della relativa gestione”.

La notifica sanitaria per i locali e per l'eventuale cucina

I locali dove si svolgono la somministrazione e l'eventuale cucina devono possedere i prescritti requisiti igienico-sanitaria previsti dai regolamenti sanitari locali.

La sorvegliabilità nei circoli privati in relazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci

Il requisito di sorvegliabilità dei circoli privati dal 31/10/1994 (Decreto Mininterno nr 564/92 e 538/94), nel caso in cui l'attività sia limitata alla sola somministrazione, è il seguente:

- a) nessun accesso ai locali di somministrazione può essere diretto dalla pubblica via;
- b) nessuna indicazione deve essere visibile dall'esterno in riferimento all'attività di somministrazione che si svolge all'interno;
- c) non è mai consentito autorizzare la somministrazione al di fuori di locali.

Se invece ci troviamo di fronte a Circolo privato che svolge un attività pubblica di spettacolo il requisito della Sorvegliabilità e conformità dei locali ai criteri stabiliti dal Ministero dell'interno è così definito (quando l'attività di spettacolo è abbinata a quella di somministrazione)

L'art. 153 del regolamento di esecuzione del Tulp, r.d. n. 773/31, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, tuttora vigente, stabilisce che *“la licenza”* (per gli esercizi pubblici) *“può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate”*. Codesta prescrizione da molti sindaci veniva ignorata e comunque non applicata. Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'interno 12/9/1996, l'istituto ha ripreso ad avere maggior vigore, rispetto ai precedenti periodi, anche perché la legge non soltanto demanda al sindaco, perentoriamente, di *“accertare”* l'adeguata sorvegliabilità dei locali destinati alla somministrazione pubblica, ma stabilisce che i criteri di idoneità e quindi anche la sorvegliabilità siano determinati con decreto del Ministero dell'interno e non lasciati alla libera determinazione dei singoli sindaci.

All'incombenza il Ministero ha provveduto con proprio decreto in data 12/9/1996, alle cui prescrizioni necessita attenersi con scrupolosità.

I criteri a cui attenersi sono i seguenti:

a) *La sorvegliabilità esterna* I locali e le aree adibite ANCHE TEMPORANEAMENTE o per attività stagionale devono avere vie d'accesso o d'uscita (TUTTE) costruite in modo da consentirne la sorvegliabilità. Tutti gli accessi devono consentire l'accesso diretto da strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso. Se i locali sono ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico possono essere prescritti idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Le porte o altri ingressi non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private l'unica eccezione è quella dell'abitazione del portiere/custode.

b) *Le modalità di gestione dei locali* Durante l'orario di apertura del locale è disposto il divieto assoluto di frapporte ostacoli che possano, in qualsiasi modo, costituire impedimento per l'ingresso o l'uscita dal locale. Occorre inoltre che la porta d'accesso ai locali sia costruita in modo tale da consentire in ogni momento l'apertura dall'esterno. Occorre cioè che il meccanismo di apertura sia azionabile dall'esterno del locale nell'ovvio intento di evitare che chi si trovi all'interno possa ostacolare o ritardare o impedire l'ingresso delle forze dell'ordine. La direzione di apertura della porta può invece muoversi sia verso l'esterno che l'interno in modo da garantire la sicurezza e l'incolumità dei frequentatori del locale.

c) *La sorvegliabilità interna* Per sorvegliabilità interna si intende il divieto di munire i vani interni, ad eccezione dei servizi igienici e dei locali non aperti al pubblico, di chiusure o serrature che ne impediscano un immediato accesso, nonché l'obbligo per l'esercente di indicare, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione o, successivamente, al momento del controllo, l'esistenza di vani non aperti al pubblico. Tutti i vani interni dell'esercizio e le vie di uscita devono essere contrassegnati da targhe od altri idonei sistemi visivi, anche luminosi.

Per quanto attiene alle modalità di adesione per la somministrazione nei circoli privati affiliati ad un Ente Nazionale avente finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno, dopo l'entrata in vigore del D.p.r. 235/2001, cioè dal 5/7/2001, è sicuramente soggetta allo Statuto dell'associazione in riferimento al regime introdotto dall'art. 2 ed in particolare:

- le associazioni e i circoli che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande **a favore dei rispettivi associati** presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali presentano al Comune nel cui territorio si esercita l'attività istituzionale una D.I.A. ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e succ. mod. dichiarando, fra di possedere fra gli altri requisiti, che il circolo si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 commi 3,5 e 8 del Tuir.

Proprio quest'ultimo richiamo rafforza la previsione del primo comma del citato art. 2 del Dpr 235/2001 che richiamava che la somministrazione deve essere effettuata a favore dei soci, infatti il

comma 5 dell'art. 148 TUIR conferma che l'attività di somministrazione deve essere effettuata nei confronti dei soggetti indicati dal comma 3 dello stesso articolo vale a dire gli iscritti al circolo stesso o all'organizzazione nazionale di riferimento.

Ma lo stesso articolo con la lettera c) dell'ottavo comma precisa che le modalità associative devono essere effettuate garantendo l'effettività del rapporto associativo.

Ma cosa si intende per "effettività del rapporto associativo" il Tar del Lazio con la sentenza del 21/4/2005 nr 2970 giunge a questa conclusione seguendo il seguente ragionamento:

- l'estensione dei servizi di somministrazione prestati da circolo privato ad altri soggetti invitati da soci, non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente per integrare la trasformazione del circolo stesso in pubblico esercizio essendo in tal caso necessario che alle modalità di acquisizione delle iscrizioni al circolo privato secondo criteri molto ampi si accompagni l'immediata fruibilità del servizio di somministrazione di alimenti e bevande (Tar del Veneto, sezione I, 3/6/1997 nr 957);
- possono usufruire dei servizi di un circolo privato non solo coloro i quali sono in possesso della tessera sociale del circolo stesso, ma anche coloro che sono muniti della tessera di appartenenza all'associazione nazionale di categoria o di altri circoli aderenti alla stessa nonché coloro che, trovandosi in fase di ammissione al circolo, sono dotati di tessera provvisoria in quanto registrati all'ingresso del locale per la domanda di tesseramento;
- l'estensione del servizio di somministrazione di cibi e bevande a soggetti non soci, occasionalmente presenti all'interno del circolo in quanto invitati dai soci e dagli stessi accompagnati, non configura, di per sé, gli estremi di una somministrazione al pubblico che possa legittimamente dar luogo ad un provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione comunale alla somministrazione di alimenti e bevande (Tar Sardegna 27/1/1995 nr 81);
- perché un circolo privato sia considerato pubblico esercizio non è sufficiente che in detto circolo vengano somministrati ai soci ed occasionalmente ad essi equiparati alimenti e bevande;

La trasformazione da circolo privato a esercizio pubblico si configura esclusivamente quando, afferma il Tar del Lazio, nel caso in cui l'accesso al circolo sia consentito ad una indistinta generalità di persone, le quali possano usufruire dei predetti servizi in seguito ad ammissione, che può avvenire a richiesta e dietro pagamento di un canone annuo di importo minimo in sostanza intende qualificarsi in tale maniera al precipuo fine di eludere le limitazioni poste dalla legge e dai regolamenti locali alla apertura di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico.

Atteso che per somministrazione nei confronti di una pluralità di soggetti indiscriminati deve essere intesa quella effettuata a soggetti sempre variabili, all'interno di pubblici esercizi qualificatisi arbitrariamente circoli privati e non a soggetti non indiscriminati, in quanto uniti da un rapporto variamente connotato, all'interno di locali effettivamente privati.

Davanti a questo quadro è pertanto chiaro che il regime da applicare è quello indicato nel Dpr 435/2001 e dall'art. 148 del Tuir e perciò non può essere consentito a persone non socie del circolo di usufruire del servizio di somministrazione senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art 4 del Dpr 235/2001 ed in particolare nella sanzione pecuniaria riportata dall'art. 10 della legge 287/91 e dalla sanzione accessoria riportata nell'art 4 comma 3 del Dpr 235/2001 cioè la cessazione dell'attività ogniquale si riscontri la mancanza dei requisiti necessari per lo svolgimento della stessa **ma che le modalità di tesseramento sono lasciate alle disposizioni statutarie e non possono essere applicate per analogia le disposizioni o la giurisprudenza penale che si riferisce agli artt. 68 e 80 del Tulps (art. 666 C.P. e 681 C.P.).**

Per quanto attiene al quesito e tenuto conto del quadro sopra riportato gli agenti di polizia in possesso della qualifica di P.S. possono accedere al Circolo, limitatamente ai locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 del Tulps

16. (art. 15 T.U. 1926). - Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

in quanto, come dimostrato, l'attuale regime autorizzatorio richiama ancora l'art. 86 primo comma del Tulp. quindi siamo di fronte ad un locale nel quale l'agente di P.S. può tranquillamente accedere senza mandato. Gli appartenenti alla Polizia Locale hanno un'ulteriore norma che gli consente l'accesso vale a dire l'ultimo comma sia dell'art. 2 che 3 del Dpr 235/2001.